

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZIONE II – RICORSO N.R. 2891/2024**

*Camera di Consiglio del 19 giugno 2024*

nell'interesse della [REDACTED] rappresentata e difesa tanto congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato depositato con modalità telematiche unitamente al ricorso, sì da considerarsi apposta in calce ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n° 40/2016, dagli Avv.ti Riccardo Arbib (c.f. RBBRCR60D13H501U) e Antonio Petillo (c.f. PTLNTN60P16H501Q), il primo con Studio in (00187) Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, telefax 066792920, presso cui viene eletto domicilio, e virtualmente domiciliata presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, ove chiede vengano inviate le comunicazioni relative al presente giudizio:

*riccardoarbib@ordineavvocatiroma.org; antoniopetillo@ordineavvocatiroma.org*

**contro**

**ROMA CAPITALE** (C.F. 02438750586, P.I. 01057861005), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

**e nei confronti dei Sigg.ri**

**per l'annullamento, previa sospensione,**

- 1) della nota prot. n. GB/2174 dell'11 gennaio 2024 della Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, area degli istruttori – famiglia vigilanza – codice concorso RC/IPL;
- 2) della graduatoria del concorso medesimo, pubblicata il 14 febbraio 2024;
- 3) di tutti gli altri atti del concorso poc'anzi detto, incluse le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica e nei limiti in cui occorra il bando, la delibera dirigenziale n. 742/2023 di indizione del concorso stesso e la delibera di Giunta capitolina n. 130/2023 prodromica a detta indizione, queste due ultime allo stato non conosciute e irreperibili;
- 4) degli altri atti a tutti i summenzionati comunque annessi, connessi, presupposti o consequenziali;

**e per la declaratoria di illegittimità**

ai sensi degli artt. 31 e 117 del C.P.A., del silenzio formatosi sull'istanza di rinvio della prova di idoneità fisica nel concorso predetto trasmessa dall'Avv. Antonio Petillo nell'interesse della ricorrente l'11 gennaio 2024.

\* \* \*

### Ulteriori premesse di fatto

1. L'avvenuto deposito nel presente giudizio, da parte di Roma Capitale, di una serie di documenti in data 5 aprile u.s. consente di ravvisare nuovi profili di illegittimità oltre quelli già illustrati nel ricorso.

Ci si riferisce:

*I.1.* al verbale n. 12 del 12 settembre 2023 della Commissione esaminatrice (**all. 7 esibito da Roma Capitale**), nella parte in cui vi si legge che *“La Commissione prende altresì atto delle richieste di esonero e/o tempi aggiuntivi per le prove di efficienza fisica pervenute, convedendo il non accoglimento. Il Bando di concorso infatti, non prevede una diversa tipologia di prove fisiche né esenzione dalle stesse, prevedendo invece il necessario possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità”*;

*I.2.* alla determinazione dirigenziale 17 ottobre 2023, n. 1847 (**all. 8 esibito da Roma Capitale**), nella parte in cui si stabilisce che *“dall'esame delle istanze di differimento ritenute idonee dalla Commissione e delle relative certificazioni a corredo emerge una molteplicità di casistiche che non consentono di determinare unitariamente il superamento dell'attuale condizione fisica dei candidati e, di conseguenza, la fissazione di una data utile per il completamento della relativa fase procedurale prima delle prove orali (...)”*;

*I.3.* al verbale n. 47 del 9 gennaio 2024 sempre della Commissione esaminatrice (**all. 12 esibito da Roma Capitale**), nelle parti in cui: i) si stabilisce quale ultima sessione possibile di recupero per le prove concorsuali quella del 12 gennaio 2024; ii) non si ammette al recupero in data successiva i candidati che hanno documentato un grave problema di salute; iii) nell'esaminare l'istanza del 5 gennaio 2024 presentata [REDACTED] (e ad altre due candidate), *“che richiedono l'ausilio di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove fisiche”*, la Commissione *“sulla scorta di quanto precedentemente stabilito per casi analoghi, valuta il rigetto delle istanze”*; iv) nella parte in cui *“il Presidente dà incarico alla segreteria ed ai competenti uffici del DORU di trasmettere le succitate determinazioni ai candidati interessati”*.

In aggiunta ai motivi precedentemente dedotti si rassegnano i seguenti in

### Diritto

\* \* \*

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del bando del concorso *de quo*; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per carenza dei presupposti, irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, disparità di trattamento. Incompetenza.**

Riassunto del motivo: *contrariamente a quanto affermato dalla Commissione del concorso di cui trattasi, a norma dell'art. 3 del bando la Commissione stessa era tenuta a quantificare gli ausili ed i tempi aggiuntivi da concedere ai candidati [REDACTED] sopravvenute. E' inoltre arbitraria la decisione della Commissione di concedere un'unica sessione di recupero al 12 gennaio 2024, negando il differimento della prova di efficienza fisica per la generalità dei candidati che l'avevano richiesta. Risulta poi viziata da disparità di trattamento la scelta di ammettere al recupero della prova di efficienza fisica le candidate in stato di gravidanza e non anche i candidati che hanno documentato [REDACTED] [REDACTED] Quanto alla disposta esclusione [REDACTED] essa è avvenuta sulla scorta di presupposti del tutto inconferenti, ed è stata comunicata in palese violazione dell'art. 3 della Legge n° 241/1990".*

1. Val la pena ricordare quanto dispone l'art. 3 del bando relativamente alla prova di efficienza fisica: *"Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it".* Come si vede, la Commissione era tenuta a determinare ausili e/o tempi aggiuntivi, per ciascun caso nel quale fosse stata presentata apposita istanza, sulla base dell'esame della documentazione medica allegata.

La Commissione stessa ha perciò violato la norma del bando nel ritenere esclusa la possibilità di fruire di ausili e/o tempi aggiuntivi per tutti i candidati che avevano presentato istanza. Lo

rivela il surrichiamato passaggio del verbale n. 12 del 12 settembre 2023, laddove la Commissione ha erroneamente sostenuto che il bando stesso non prevedesse *“una diversa tipologia di prove fisiche né esenzione dalle stesse, prevedendo invece il necessario possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità”*.

In realtà il possesso del certificato medico in questione è richiesto da altra norma del bando anch'essa travisata e disattesa dalla Commissione, ossia l'art. 6, che illustra lo svolgimento delle prove concorsuali. Per la precisione, l'art. 6 dispone che i candidati convocati per lo svolgimento della prova di efficienza fisica debbano presentarsi presso il luogo e l'ora stabiliti *“muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità”*, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico sportiva italiana o da una struttura pubblica o privata accreditata con il SSN o infine da un medico o da una struttura autorizzati, con l'avvertenza che *“La mancata esibizione del predetto certificato nei termini indicati comporta l'esclusione dalla selezione”*.

Trattandosi di un'inottemperanza della Commissione ad un obbligo posto a suo carico espressamente nel bando, non varrebbe evocare l'insindacabilità e inoppugnabilità predicata come s'è poc'anzi visto dall'art. 3 del bando, perché esse attingono alla discrezionalità tecnica, che qui non è stata esercitata. La Commissione s'è spogliata di un incumbente obbligatorio, relativo alla concessione di un beneficio che spettava ai candidati in difficoltà.

Come già abbiamo scritto nel ricorso, giustamente l'art. 3 intendeva apprestare una partecipazione *“ad armi pari”* a tutti i candidati.

Né la decisione della Commissione potrebbe giustificarsi obiettando che la prima istanza presentata dalla [REDACTED] il 20/22 settembre 2023 le è comunque valsa un differimento della data della prova di efficienza fisica. Si rifletta che la motivazione comunicata per l'esclusione di questa candidata, con nota prot. GB/2174 dell'11 gennaio 2024, riguarda proprio l'erroneo assunto della mancata previsione nel bando di un riconoscimento di ausili e tempi aggiuntivi.

In effetti, l'abbaglio della Commissione è stato già da noi ravvisato nel ricorso (ai §§ I.1. - I.3.), con riferimento a detta nota. Tuttavia, a quanto risulta dopo il deposito documentale di Roma Capitale, l'errore discende dal verbale in esame, e si manifesta come un vizio che inficia la procedura indipendentemente dall'esame specifico della posizione della ricorrente.

Oltre la violazione dei surrichiamati articoli del bando, sussiste eccesso di potere per carenza nei presupposti, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.

2. Di converso **nessuna norma del bando stabilisce l'unicità della sessione di recupero delle prove non sostenute dai candidati, fissata dalla Commissione al 12 gennaio 2024.** Il fatto che fosse stata decisa quale data di conclusione della procedura concorsuale il 27 gennaio 2024 non è un ostacolo insuperabile, come ha stabilito la giurisprudenza amministrativa (vedasi la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 19 settembre 2017, n° 9829, già richiamata nel nostro ricorso). E tanto pur se Roma Capitale ha dato atto, nella determinazione dirigenziale n. 1847/2023, che *“La non necessaria contestualità delle prove fisiche ed il relativo differimento ad una fase successiva della procedura concorsuale in presenza di motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del candidato ha formato oggetto di positiva valutazione del Giudice Amministrativo nell'ambito di contenziosi inerenti procedure selettive indette da altre Pubbliche Amministrazioni”*.

Sicché la decisione di considerare quella del 12 gennaio 2024 l'“unica sessione di recupero” e l'“ultima sessione prevista per la presente procedura selettiva”, come emerge dal verbale n. 47 del 9 gennaio 2024, si rivela in contrasto con il principio giurisprudenziale poc'anzi richiamato, oltreché con il bando stesso, e in definitiva del tutto arbitraria.

Di nuovo si ravvisano sviamento, carenza nei presupposti, irrazionalità manifesta e difetto di motivazione.

D'altro canto, come subito si vedrà, **Roma Capitale ha concesso un ulteriore rinvio (oltre quindi il 12 gennaio 2024) alle candidate in stato di gravidanza. Ciò significa che vi sono tuttora delle situazioni in sospenso. Ma se è così, appare sintomo di irrazionalità e disparità di trattamento non concedere analogo beneficio anche ai candidati che, come [REDACTED] [REDACTED] si sarebbero trovati ad affrontare la prova di efficienza fisica [REDACTED] [REDACTED]**

**Non è ammissibile che per certi candidati il termine del 12 gennaio 2024 (ma anche lo stesso termine di conclusione della procedura del 27 gennaio 2024) sia insuperabile, e per altri invece no. Eppure sono tutti impossibilitati a sostenere con “parità di armi” la prova di efficienza fisica.**

3. Sempre il verbale n. 47 del 9 gennaio 2024 riporta il seguente passaggio: *“Con riguardo alle istanze delle candidate [REDACTED] [REDACTED]”*

██████████ che avanzano istanza di ulteriore differimento della prova fisica, dichiarando una gravidanza e/o post gravidanza, allegando idonea documentazione medica, la Commissione, in ossequio alle tutele previste dalla normativa vigente, prende atto che le stesse sono allo stato impossibilitate a sostenere la prova fisica”.

**La decisione è ineccepibile, dato che è evidente che uno stato di gravidanza o post-gravidanza limita l’efficienza fisica della candidata. Ma non si comprende allora perché lo stesso metro di giudizio sia stato osservato per i candidati che, come ██████████ hanno chiesto il rinvio della prova di efficienza fisica per ██████████**

**Si configura a tale stregua un’inaccettabile disparità di trattamento**, che trova peraltro conferma in quanto osserva Roma Capitale nella memoria difensiva versata in giudizio. Qui si legge che “Nel medesimo verbale [n. 47 del 9 gennaio 2024], pertanto, la Commissione si è determinata per il rigetto di tutte le richieste di ulteriori differimenti pervenute dai partecipanti, ad eccezione di quelle avanzate dalle candidate per motivi legati allo stato di gravidanza, dunque, considerata la tutela specifica prevista dalla normativa vigente per queste ultime, la Commissione ha preso atto dell’impossibilità delle stesse a sostenere la prova di idoneità fisica” (l’enfasi è nel testo originale). Subito dopo, nella memoria avversaria, si richiama il D.P.R. n. 82/2023, di modifica del D.P.R. n. 487/1994, e se ne illustra l’art. 7, ultimo comma; sennonché, tale norma è posta sì a garanzia delle candidate in stato di gravidanza, ma certamente non intende affatto penalizzare i candidati ██████████

§██████████

**Sembrerebbe che Roma Capitale abbia inteso tutelare le sole candidate in gravidanza, come se l’entrata in vigore del D.P.R. n. 82/2023** – peraltro, a ben vedere, il 14 luglio 2023, ossia a concorso già indetto – **nell’apprestare tutela a costoro tagliasse fuori tutti gli altri candidati a loro volta impossibilitati a sostenere una prova. Così ovviamente non è.**

Se comunque al concorso de quo si applica l’art. 7, ultimo comma, del D.P.R. n. 82/2023, si applica anche l’art. 3 del bando, che consente ai candidati per i quali è sopravvenuto un impedimento fisico di ottenere ausili e tempi aggiuntivi; e si applicano i principi giurisprudenziali che valorizzano l’involontarietà dell’impossibilità di sostenere la prova di efficienza fisica, e ammettono perciò gli incolpevoli candidati ad un rinvio della prova stessa (vedasi TAR Lazio, Sezione V, 30 gennaio 2023, n° 1549, già richiamata nel ricorso).

Non solo: **la giurisprudenza ha ritenuto sussistente una disparità di trattamento laddove il bando restringeva la possibilità del rinvio alle sole candidate in stato di gravidanza** (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 31 ottobre 2022, n° 1730, anch'essa citata nel ricorso). **La sentenza è in termini con la situazione di fatto venutasi a creare nel nostro caso.**

4. Un'ulteriore incongruità si ravvisa nella determinazione dirigenziale n. 1847/2023, laddove si rileva che *“dall'esame delle istanze di differimento ritenute idonee dalla Commissione e delle relative certificazioni a corredo emerge una molteplicità di casistiche che non consentono di determinare unitariamente il superamento dell'attuale condizione fisica dei candidati e, di conseguenza, la fissazione di una data utile per il completamento della relativa fase procedurale prima delle prove orali (...)”*.

In realtà **l'art. 3 del bando impone che ciascun caso venga esaminato autonomamente, ed il rinvio della prova venga concesso se la documentazione medica trasmessa dal candidato comprova [redacted] poste a sostegno della richiesta.**

**Sembra invece che Roma Capitale, e per essa la Commissione, abbia sì esaminato le istanze di differimento, ma prendendo un'unica decisione per tutti i candidati.**

**Il riscontro di una “molteplicità di casistiche che non consentono di determinare unitariamente il superamento dell'attuale condizione fisica dei candidati”, non è una motivazione accettabile e segna un errore di fondo nell'approccio al problema.** Semplicemente, come poc'anzi detto, per ciascuna istanza la Commissione avrebbe dovuto definire la tempistica di recupero dell'efficienza fisica; compito non improbo, visto che non di rado i candidati allegano documenti che attestano una prognosi che già indica detta tempistica (e così comunque ha fatto la [redacted]; e comunque, a norma dell'art. 4 del bando, per svolgere questo incombente la Commissione ben avrebbe potuto farsi supportare da *“componenti aggiunti per la valutazione delle prove di efficienza fisica”*.

**Siffatto modus operandi è, in ogni caso, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza sulla tutela dell'interesse dell'istante al differimento della prova per motivi di salute** (vedasi TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 26 settembre 2023, n° 14267, a sua volta richiamata nel ricorso).

Di nuovo non potrebbe qui richiamarsi *ex adverso* l'insindacabilità e inoppugnabilità della decisione, per la ragione già illustrata *sub* 1.. Ancora una volta è stato violato l'art. 3 del bando,

e la scelta operata risulta viziata da sviamento, irragionevolezza, carenza nei presupposti, difetto di motivazione.

5. Conclusioni non dissimili possono muoversi alla decisione presa dalla Commissione specificamente riguardo all'istanza presentata dalla [REDACTED] il 5 gennaio 2024.

Ricordiamo che la ricorrente s'è vista costretta a presentarla dopo [REDACTED]

[REDACTED] come meglio si vedrà oltre.

Già s'è visto in fatto che nel verbale n. 47 del 9 gennaio 2024 si legge che la Commissione stessa "ne valuta il rigetto" insieme ad altre due candidate [REDACTED], e ciò "sulla scorta di quanto precedentemente stabilito per casi analoghi".

**Questo passaggio evidenzia che la Commissione non ha minimamente esaminato la documentazione** [REDACTED] **in allegato all'istanza, come invece avrebbe dovuto.**

Eppure nella determinazione n. 1847/2023 s'è dato conto dell'"esame delle istanze di differimento ritenute idonee dalla Commissione e delle relative certificazioni a corredo", che quindi erano state oggetto di lettura. Appare contraddittorio che, fino ad un certo punto, le istanze con la relativa documentazione siano state esaminate, e poi non più.

L'esclusione della candidata si rivela poi immotivata, viziata nei presupposti, carente nell'istruttoria e nella motivazione, irragionevole e affetta da sviamento. La ragione già la si è detta: l'art. 3 del bando, che si assume nuovamente violato, imponeva un esame delle istanze una per una, sulla base della documentazione medica allegata.

**Qui invece Commissione ha esaminato le istanze di tre candidate tutte insieme** [REDACTED]

**[REDACTED] e per giunta la motivazione di rigetto rinvia ad altri candidati ancora, neppure menzionati, e questa motivazione per relationem non viene resa esplicita.**

**L'istanza viene respinta "sulla scorta di quanto precedentemente stabilito per casi analoghi", non si sa per quale ragione, e senza considerare che ciascun caso è a se stante.**

Oltretutto, quanto sopra non coincide affatto con quanto comunicato [REDACTED] con la nota prot. GB/2174 dell'11 gennaio 2024, in cui la sua esclusione è stata motivata "tenuto conto di quanto stabilito in merito dal Bando di concorso che non prevede una diversa tipologia di prove fisiche né esenzione delle stesse ma l'esibizione, in sede di prova, del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità". Ma non è questo che la Commissione ha



scritto nel verbale n. 47 del 9 gennaio 2024, fermo restando che, comunque, anche quest'altra motivazione risulta in palese contrasto con il bando. Da ciò si ravvisa un'ulteriore profilo di incongruenza.

6. L'art. 3 della Legge n. 241/1990 stabilisce che ciascun provvedimento amministrativo – se non si tratta di un atto normativo o a contenuto generale – dev'essere motivato, indicando così i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione assunta dall'Amministrazione in relazione a ciò che risulta dall'istruttoria.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione che la decisione stessa richiama, allora insieme alla comunicazione di quanto deciso dev'essere indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato.

Orbene quanto emerge dalla lettura del verbale n. 47 del 9 gennaio 2024 dimostra che **la norma in esame è stata totalmente disattesa.**

Nel ricorso s'è riferito che la comunicazione dell'esclusione, come detto avvenuta con nota prot. GB/2174 dell'11 gennaio 2024, è firmata (con firma a penna illeggibile) "*D'ordine del Presidente della Commissione La segreteria*", e s'è lamentata l'incompetenza del personale di segreteria e la violazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994.

Riteniamo che non cambi la sostanza delle cose il dettaglio che il verbale n. 47 del 9 gennaio 2024 rechi un passaggio in cui si legge "*Il Presidente dà incarico alla segreteria ed ai competenti uffici del DORU di trasmettere le succitate determinazioni ai candidati interessati*".

**Come impone l'art. 3 della Legge n. 241/1990, qui manca del tutto l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione a decidere l'esclusione; manca la dimostrazione dello svolgimento di un'attività istruttoria dato che, come s'è già detto, in realtà la documentazione medica posta a supporto dell'istanza del 5 gennaio 2024 non è stata affatto esaminata. E manca la messa a disposizione del verbale n. 47 del 9 gennaio 2024, ossia dell'altro atto che contiene la motivazione, peraltro differente rispetto a quella comunicata.**

Oltreché la violazione dell'art. 3 in questione, si denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione e la manifesta irrazionalità di una motivazione incomprensibile risultante dal verbale, non corrispondente comunque a quella oggetto di comunicazione (che nel verbale non appare in alcun punto).

### Istanza cautelare

Nei giorni scorsi abbiamo depositato in giudizio due documenti, seguendo la progressione numerica dei precedenti depositi.

Il **doc. n. 16** è [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] rappresentati nell'istanza del 5 gennaio 2024.

Il **doc. n. 17** è il referto della visita di controllo eseguita presso la stessa struttura clinica in data 9 aprile 2024. Il medico visitante ha scritto, fra l'altro: [REDACTED]  
[REDACTED]<sup>2</sup> (enfasi nel testo originale). Tanto fornisce un ordine di grandezza per il recupero di condizioni fisiche normali per la ricorrente, e ci sembra importante rappresentarlo insistendo nella richiesta di un'ordinanza "propulsiva" nei termini illustrati nel ricorso. Ossia, la nostra richiesta è l'ordine a Roma Capitale di riesaminare la posizione della [REDACTED] ed ammetterla nella graduatoria finale con riserva del superamento della prova di efficienza fisica, cui dovrà esser convocata, ovviamente in una data compatibile con il ritorno ad una salute ottimale.

I presenti motivi aggiunti, sommati ai motivi dedotti nel ricorso, corroborano ulteriormente la sussistenza del *fumus boni juris*.

La sussistenza del *periculum* si rinviene nel fatto che **la ricorrente, che ha conseguito un punteggio complessivo di 49,50, rientra senza dubbio fra gli aventi diritto alla chiamata, esattamente nella posizione n. 729 su 800 complessivamente chiamati.**

L'obiezione contenuta nella memoria della difesa di Roma Capitale, secondo cui [REDACTED] al massimo potrebbe aspirare al 1382° posto, può agevolmente confutarsi. Ora a parte che già è tutelabile l'interesse ad apparire in una graduatoria, da cui l'Amministrazione può attingere nel biennio successivo, comunque la memoria avversaria considera la graduatoria dei candidati risultati idonei, ed è esatto che la ricorrente per il punteggio ottenuto rientrerebbe al 1382° posto. **Controparte però non considera che la [REDACTED] come avvertito rientra fra gli aventi diritto per titoli di preferenza, avendo indicato nella domanda di partecipazione al concorso [REDACTED] e avendolo debitamente documentato sempre in sede concorsuale (docc. 2 e 3).** Ora, la graduatoria dei vincitori e aventi diritto, da noi esibita come **doc. 11** e nuovamente depositata come **doc. 15** elaborata con l'indicazione in



rosso del numero di posizione spettante a ciascun chiamato, mostra che sono stati chiamati in continuativa successione numerica i candidati con posizione da 1 a 702; dopodiché si “saltano” varie posizioni e vengono chiamati i candidati con posizione 748, 770, 790..., fino al n. 2760. Ciò perché evidentemente si tratta di aventi diritto per titoli di preferenza. A tale stregua, come detto le spetterebbe la posizione n. 729, non a caso individuata quale controinteressata che è la prima in graduatoria ad aver conseguito 49,25 punti. A seguire vi sarebbero ancora 71 posizioni utili, fino alla n. 2760

(anch’egli controinteressato), che ha conseguito 42,25 punti.

Che nella memoria la difesa di Roma Capitale si preoccupi poi di illustrare l’occupazione lavorativa della ██████ lascia veramente perplessi. Qui non si parla del possesso o meno di mezzi di sussistenza, ma di una scelta di vita. La ricorrente aspira a rientrare fra gli 800 chiamati in esito del concorso e ritiene di averne titolo, sempre come detto subordinatamente al superamento della prova di efficienza fisica, che però la Commissione illegittimamente le ha precluso di sostenere.

**Si tratta in tutta evidenza di un classico caso di perdita di *chance*.**

\* \* \*

**P.Q.M.**

si insiste nel chiedere l’accoglimento del ricorso, ed altresì dei presenti motivi aggiunti, previo accoglimento della domanda cautelare, con tutte le conseguenze di Legge anche in ordine alle spese di giudizio ed alla rifusione dei contributi unificati (quello pagato in occasione del ricorso e quello che si pagherà per i presenti motivi aggiunti, ciascuno di essi per € 650,00).

Roma, 15 aprile 2024

Avv. Riccardo  
Arbib

Firmato digitalmente da Avv.  
Riccardo Arbib  
Data: 2024.04.15 10:08:22  
+02'00'

Avv. Riccardo Arbib

Avv. Antonio Petillo